

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "F. CILEA" REGGIO CALABRIA
Via Aschenez Prolungamento n. 1 - Reggio Calabria
PEC conservatoriocilea@pec.it – PEO cmreggiocalabria@gmail.com

Prot. n. **1850/F11-a**

Reggio Calabria, **02 aprile 2020**

Al personale Tecnico - Amministrativo

Alla RSU del conservatorio

Al RSPP del Conservatorio

Indirizzi mail

All'albo

Al sito web - sez. amministrazione trasparente

Oggetto: Proroga chiusura temporanea sede del Conservatorio periodo 06 aprile - 13 aprile 2020
Attività lavorativa ordinaria in modalità temporanea lavoro agile del personale tecnico - amministrativo - Emergenza COVID-19.

II PRESIDENTE

Vista la Legge n. 508/1999 che riconosce alle Istituzioni AFAM autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile;

Visto lo Statuto d'Autonomia del Conservatorio approvato dal M.I.U.R. con Decreto Direttoriale n. 1516 del 15 giugno 2017;

Richiamato il proprio decreto prot. n. 1639/F11-a del 20/03/2020 con il quale, per la grave emergenza COVID-19 in corso e in virtù dei provvedimenti governativi ivi dettagliatamente citati, è stata disposta la chiusura temporanea del Conservatorio per il periodo 21 marzo - 05 aprile 2020, nonché è stato previsto che il personale amministrativo tutto renda la prestazione lavorativa in modalità agile attraverso l'utilizzo di strumenti informatici nella propria disponibilità (fatte salve le espresse riserve) e che il personale coadiutore, stante l'impossibilità al ricorso al lavoro agile per la peculiarità delle loro mansioni, sia esentato dal servizio ai sensi dell'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020;

Visto il DPCM del 01 aprile 2020 con il quale l'efficacia di tutte le misure restrittive e di contenimento disposte con i precedenti DPCM dell'08, 09, 11 e 22 marzo 2020 sono state prorogate fino al 13 aprile 2020;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17-03-2020 ed entrato in vigore in pari data, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed, in particolare, l’art. 87 rubricato “*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*”, che per la parte d’interesse recita:

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, led. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

DECRETA

Quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 1 Di prorogare la chiusura temporanea della sede del Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria **fino al 13 aprile 2020**, fatti salvi nuovi successivi provvedimenti.

Tutto il personale ATA, pur non essendo in servizio in sede, assicurerà la piena funzionalità dell’Istituzione a supporto della didattica a distanza attivata da questo Conservatorio e dell’attività amministrativa dell’Ufficio coordinata dal direttore amministrativo con il quale manterrà un contatto costante. Ugualmente tutto il personale ATA, pur non essendo in servizio, resterà a disposizione del Conservatorio, garantendo la reperibilità e, laddove necessaria, pure la presenza presso i locali dell’Istituzione per eventuali necessità connesse al funzionamento amministrativo didattico della stessa, anche derivanti dall’insufficienza di dotazioni informatiche da parte dell’amministrazione. Nel qual caso il servizio in presenza dovrà essere assicurato dal personale ordinariamente adibito all’attività di interesse con comunicazione anche solo telefonica nella giornata precedente e di n. 1/2 unità di personale coadiutore, con comunicazione anche solo telefonica nella giornata precedente, per garantire l’apertura del Conservatorio, e i servizi di

presidio e pulizia essenziale dei locali, che verranno individuati in base all'idoneità alle mansioni oppure in subordine in base alla disponibilità.

Art. 2 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo:

- il personale amministrativo tutto (Professionalità EP-1 – EP-2, Assistenti), nell'ambito del suindicato periodo, renderà la prestazione lavorativa in modalità agile attraverso l'utilizzo di strumenti informatici nella propria disponibilità, assicurando nei limiti del possibile, con efficacia ed efficienza, l'ordinario svolgimento dell'attività amministrativa come meglio specificata nel piano già allegato al precedente provvedimento prot. n. 1639/F11-a del 20/03/2020 che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Fino al 13 aprile 2020 è autorizzata l'attivazione del protocollo cartaceo anziché informatico come meglio specificato in premessa.
- il personale coadiutore, stante l'impossibilità al ricorso al lavoro agile per la peculiarità delle loro mansioni, nell'ambito del suindicato periodo è esentato dal servizio. Tale periodo di esenzione costituisce a tutti gli effetti servizio prestato ai sensi dell'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020.

Il Presidente

f.to Prof.ssa Concetta Nicolosi